



Decreto n. _____ -

Anno **2024**

LA RETTRICE

PREMESSO

- *che gli artt. 2, 3, 34 e 35 della Costituzione riconoscono l'istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale, quale che sia la modalità di espiazione;*
- *l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;*
- *l'art. 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attinente alla "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa" prevede che "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private dell'azione rieducativa";*
- *il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Giustizia hanno sottoscritto in data 23 ottobre 2012 e rinnovato in data 23 maggio 2016 il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari";*
- *la valorizzazione del significato trattamentale dei percorsi di istruzione, di formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità risulta determinante nella prospettiva del reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 3 della Costituzione e dall'Ordinamento penitenziario;*

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, ed in particolare l'art. 19 nella parte in cui prevede che per i detenuti "è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari";

VISTO l'art. 44 del DPR 230/2000 ai sensi del quale, al fine di agevolare il compimento degli studi da parte dei detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;

VISTO il Decreto Ministeriale 270/2004 rubricato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO l'Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e



l'Umbria per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana del 22.11.2022;

VISTE le Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e gli Istituti penitenziari del 29.09.2023 intercorse tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 novembre 2018, n. 1680 (prot. n. 207006);

PRESO ATTO che il diritto allo studio, quale diritto costituzionale, va garantito anche a coloro che sono soggetti ad una qualunque limitazione della libertà personale dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che la particolare condizione delle persone private della libertà personale richiede presidi e modalità organizzative specifiche, finalizzate a consentire la miglior fruizione delle opportunità didattiche e formative offerte dall'Ateneo e il perseguimento degli interessi di studio e formazione;

RITENUTO inoltre che il costante rapporto con le Amministrazioni penitenziarie rappresenta un'importante opportunità per la terza missione del nostro Ateneo, intesa quale capacità di interagire con le istituzioni del territorio per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, in una logica collaborativa e inclusiva;

PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2024:

CONSIDERATA la delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2024;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, l'emanazione del Regolamento per il Funzionamento del Polo Universitario Penitenziario dell'Università degli Studi di Firenze nel testo che segue.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Articolo 1 – Finalità

1. Il Polo Universitario Penitenziario dell'Università degli Studi di Firenze (nel seguito del testo: "PUP-UNIFI") è la struttura organizzativa con la quale l'Ateneo si impegna a garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio universitario alle persone detenute o sottoposte a limitazioni della libertà personale per provvedimento dell'Autorità giudiziaria.



2. Il PUP-UNIFI consente il conseguimento di titoli di studio di livello universitario secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 2 - Destinatari

1. Hanno diritto ai servizi erogati dal PUP-UNIFI le persone che, al momento dell'iscrizione all'Università o durante il percorso di studi, siano, sul territorio della Regione Toscana, soggette a una qualunque limitazione della libertà, dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ossia i detenuti e gli internati, italiani e stranieri presenti negli Istituti penitenziari, indipendentemente dal regime cui sono sottoposti, nonché gli imputati o condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità.
2. L'accesso delle persone di cui al comma 1 del presente articolo al PUP-UNIFI è libero e avviene su richiesta degli stessi, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso agli studi universitari, nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.
3. Per gli stranieri privi di permesso di soggiorno, la presenza in Italia per l'esecuzione della pena si considera come presenza legale, che dà titolo all'iscrizione all'Università, purché il periodo di detenzione sia uguale o superiore alla durata legale del corso di studi al quale la persona intende iscriversi.

Articolo 3 – Sedi

1. Il PUP-UNIFI si articola in una struttura dedicata all'interno dell'Ateneo ed esercita un'azione didattica continuativa garantita per i corsi di studio attivati presso gli Istituti penitenziari interessati.

Articolo 4 – Articolazione organizzativa del PUP-UNIFI

1. Il Responsabile accademico indicato dal Rettore:
 - a) definisce le linee di indirizzo relative all'attività del PUP-UNIFI, nel rispetto delle competenze spettanti agli organi di governo dell'Ateneo;
 - b) decide gli aspetti riguardanti lo sviluppo del progetto didattico, consultando ove necessario i Delegati per il PUP-UNIFI;
 - c) decide sul buon funzionamento delle attività del PUP- UNIFI;
 - d) promuove iniziative per l'integrazione tra l'Università, l'Amministrazione penitenziaria e i soggetti terzi che operano all'interno degli Istituti penitenziari al fine di volontariato;
 - e) valuta l'andamento del progetto complessivo;
 - f) redige una relazione sintetica annuale sull'attività del PUP-UNIFI.
2. Il supporto tecnico-amministrativo del PUP-UNIFI svolge le funzioni di segreteria del PUP-UNIFI e collabora nei rapporti con i diversi uffici dell'Amministrazione di Ateneo coinvolti nella gestione del PUP-UNIFI stesso.



Articolo 5 – Attività di orientamento

1. L'Università organizza, in collaborazione con gli Istituti penitenziari, attività di orientamento diretta a tutte le persone detenute che sono interessate a intraprendere un percorso di studio universitario.
2. L'Università organizza, in collaborazione con gli Istituti secondari superiori che operano all'interno strutture detentive, incontri con i maturandi e i diplomati, ai quali possono seguire, sulla base di specifiche esigenze o richieste, ulteriori colloqui di orientamento individuale o di gruppo.

Articolo 6 – Offerta formativa e attività didattica

1. Il PUP-UNIFI offre alle persone di cui all'art. 2 del presente Regolamento l'opportunità di iscrizione a tutti i corsi di studio attivati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinamenti dei corsi di studio.
2. Per le persone detenute le attività didattiche si svolgono presso gli Istituti penitenziari interessati.
3. Per le persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità e per le persone di età compresa tra 18 e i 25 anni che transitano dai servizi minorili a quelli degli adulti le attività didattiche si svolgono in strutture o sedi istituzionali concordate.
4. Il PUP-UNIFI concorda con gli Istituti penitenziari interessati gli ingressi di docenti e tutor negli Istituti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche per le persone detenute iscritte all'Università, ivi compreso la consegna di materiale di studio.
5. Il PUP-UNIFI, in collaborazione con gli Enti territoriali con i quali stipula specifici accordi, può impegnarsi a reperire risorse aggiuntive per l'acquisto di arredi, strumenti didattici, strumenti informatici da utilizzare in aule didattiche universitarie penitenziarie, da concedere alle Direzioni penitenziarie interessate in comodato d'uso gratuito.
6. L'accesso alle aule didattiche universitarie penitenziarie e l'utilizzo dei suddetti arredi e strumenti didattici e informatici sono a beneficio di tutte le persone iscritte.

Articolo 7 – Organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Gli esami di profitto e l'esame di laurea seguono, di norma, il calendario delle sessioni di esame stabilito per ogni anno accademico dall'Università degli Studi di Firenze.
2. Gli esami di profitto e l'esame di laurea si svolgono presso l'Istituto di detenzione o presso la sede universitaria di competenza, in base al regime di esecuzione della pena cui è sottoposta la persona.
3. L'Università di Firenze si pone l'obiettivo di comunicare agli studenti afferenti al PUP-UNIFI gli appelli degli esami nei medesimi tempi di tutti gli altri studenti.

Articolo 8 – Fornitura di materiale didattico



1. L'Università degli Studi di Firenze si impegna a favorire l'accesso al materiale didattico necessario per la preparazione degli esami di profitto agli studenti del PUP-UNIFI, in modo da rendere minime le differenze con gli studenti non detenuti, ferme restando le limitazioni necessarie dovute al rispetto delle condizioni di sicurezza.
2. In via preferenziale i testi sono reperiti tramite il prestito del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Qualora il testo non sia disponibile e non sia sostituibile dal Docente con altro analogo, si procede, nei limiti del budget disponibile, all'acquisto del medesimo che entra a far parte della biblioteca del PUP-UNIFI.
3. L'Università degli Studi di Firenze si pone l'obiettivo di erogare le attività didattiche in aule didattiche universitarie penitenziarie adeguatamente organizzate e di fornire gli strumenti didattici, informatici e il materiale di cancelleria necessari, in conformità alle indicazioni e disposizioni degli Istituti penitenziari interessati.

Articolo 9 – Supporto allo studio e Servizio di Tutorato

1. L'Università degli Studi di Firenze offre agli studenti supporto allo studio mediante Tutor appositamente selezionati e formati che svolgono attività di:
 - a) mediazione tra docenti universitari e persone detenute volta al reperimento del materiale didattico necessario per lo studio e alla eventuale risoluzione di problematiche emergenti in fase di preparazione di esami di profitto;
 - b) reperimento e fornitura di materiale di didattico;
 - c) supporto allo studio;
 - d) collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo per la gestione del prestito dei testi;
 - e) supporto alle attività della Segreteria amministrativa del PUP-UNIFI, nella fase di orientamento e di immatricolazione.

Articolo 10 - Orientamento al lavoro

1. Gli studenti del PUP-UNIFI accedono ai servizi di orientamento e placement offerti da Unifi Include, in particolare alle attività per lo sviluppo delle competenze sulla gestione del proprio futuro professionale quali la comprensione del mercato del lavoro e dei meccanismi di funzionamento, la conoscenza delle modalità e delle tecniche per l'efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, la conoscenza delle professioni medesime.
2. Gli studenti del PUP-UNIFI accedono alle iniziative di formazione integrativa a quella offerta nei corsi di laurea, nelle seguenti aree: competenze specifiche quali sostenibilità, imprenditorialità; competenze trasversali quali capacità interpersonali, consapevolezza di sé, comunicazione efficace e comunicazione in pubblico, lavoro in gruppo; individuazione e consapevolezza delle attitudini personali verso l'attività lavorativa e sviluppo della capacità di definizione dei propri obiettivi e strategie di ricerca del lavoro.

Articolo 11 - Appartenenza al Polo Universitario Penitenziario



1. Il Manifesto degli studi può prevedere un regime speciale di contribuzione per gli studenti appartenenti al PUP-UNIFI.
2. Ai fini delle agevolazioni previste nel Manifesto degli studi, l'appartenenza al PUP-UNIFI è mantenuta:
 - a) per gli studenti che per ciascun anno accademico sostengono almeno un esame universitario indipendentemente dall'esito, e comunque fino a un massimo di cinque anni fuori corso;
 - b) per gli studenti detenuti che, durante il percorso di studi, accedano alle misure e sanzioni di comunità fino a un massimo di tre anni fuori corso;
 - c) dopo il fine pena, ai fini delle agevolazioni compatibili con lo stato di libertà, fino alla conclusione del corso di studio e comunque fino a un massimo di tre anni fuori corso.

Articolo 12 - Impegni dell'Università per il funzionamento e lo sviluppo del PUP-UNIFI

1. L'Università si impegna a:
 - a) pubblicizzare le attività del PUP-UNIFI attraverso la pagina web dedicata sul sito istituzionale;
 - b) implementare, nei limiti delle risorse disponibili, i servizi di tutorato, riconoscendo il carattere innovativo della didattica universitaria in ambito penitenziario;
 - c) favorire il consolidamento dell'esperienza del PUP- UNIFI e il suo ulteriore sviluppo con ogni iniziativa necessaria;
 - d) garantire continuità alla figura e alle attività del Delegato del Rettore quale responsabile dei rapporti tra le strutture amministrative e didattiche dell'Ateneo e gli altri Enti convenzionati;
 - e) garantire le risorse umane e logistiche per il funzionamento della Segreteria del PUP-UNIFI.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Firenze,

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci